

# Simboli religiosi nei luoghi pubblici

## Regimi giuridici a confronto

di Rosanna Pallotta e Marta Tonioni

Convegno internazionale al Giubileo con la St. John's University

**D**oenti e studenti, Europa e America, diritto e religione: questi i binomi della conferenza sulla esposizione statale dei simboli religiosi tenutasi alla Lumsa il 22 giugno. L'evento, che ha riunito alcuni tra gli esponenti più autorevoli in materia a livello internazionale, è nato da una collaborazione accademica tra la St John's University e il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa, diretto dal prof. Angelo Rinella.

Il convegno è stato infatti organizzato dai professori Mark L. Movsesian e Marc O. De Girolami della St. John's School of Law e da Monica Lugato, Ordinario di Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa.

Il convegno si è articolato in tre sessioni, ciascuna delle quali ha analizzato un diverso aspetto della questione dell'esposizione statale dei simboli religiosi: il significato culturale o religioso dei simboli, il caso Lautsi e infine l'analisi comparatistica.

In tema di esposizione di simboli religiosi non c'è un approccio univoco da parte dei diversi ordinamenti giuridici, come hanno sottolineato gli interventi dei professori Thomas C. Berg (Università St. Thomas, Minnesota), Eduardo Gianfrancesco (Lumsa) Francesco Margiotta Broglio (Università di Fi-

renze). In tema di esposizione di simboli religiosi non c'è un approccio univoco da parte dei diversi ordinamenti giuridici. Se da un lato la differenza tra Stati Uniti ed Europa appare evidente, significative, invece, appaiono le differenze che dividono l'Europa stessa.

“I simboli, quali il crocifisso e il velo islamico, sono da intendere come realtà polisemiche in sé. In ciò, la loro ambiguità”, ha spiegato il prof. Silvio Ferrari, direttore del master di Diritto comparato delle religioni, professore di Diritto canonico all'Università di Milano e *visiting professor* in diverse università statunitensi. “Ogni indagine sul significato dei simboli – ha chiarito Ferrari, al quale è stata affidata la relazione introduttiva – deve basarsi sull'intenzione di chi ne è portatore (il singolo, come lo Stato) e sulla sua percezione da parte dell'osservatore esterno. Tra l'astensionismo giuridico che delega scelte alla politica (il referendum in Svizzera) e l'interventismo giuridico che rischia di sfiorare l'autoritarismo (è il caso della Francia) possono esserci strade intermedie. L'importante è il tenere aperto il dibattito, solo da questo può nascere un'educazione al pluralismo e il recupero del vero valore dei simboli religiosi”.

Il professor Ferrari ha poi evidenziato come si possano ravvisare, in Europa, tre diverse strategie a ri-





Mark L. Movsesian



Diarmuid F. O'Scannlain



Monica Lugato



Francesco Margiotta Broglio



Sophie C. van Bijsterveld



W. Cole Durham Jr

guardo. Una prima, sul modello francese, che esalta il carattere secolare delle istituzioni pubbliche, basata sul divieto per qualsiasi soggetto, e le istituzioni stesse, di mostrare simboli religiosi in luoghi pubblici. La seconda, in cui la religione occupa una posizione dominante nel Paese, come nel caso dell'Italia, in cui la simbologia cattolica fa parte del patrimonio culturale dello Stato. La terza, che esclude l'esposizione dei simboli religiosi da parte delle istituzioni pubbliche, ma che consente ai suoi rappresentanti e ai privati cittadini di esprimere la fede religiosa, come avviene nel Regno Unito.

A questi orientamenti non sono mancate critiche e apprezzamenti. Il prof. Carlo Cardia, Università Roma Tre, ha sottolineato come la scelta francese, giustificata dalla volontà di proteggere i giovani dalla violenza della quale i simboli religiosi sarebbero portatori, rappresenti una coerenza che convive in un mondo di incoerenze globali, perché il nascondimento vale solo per i simboli di tipo religioso, mentre tutti gli altri vengono considerati come ammissibili. Il nostro ordinamento, invece, è quello che è risultato aperto al multiculturalismo,

dando un esempio di tolleranza ed allo stesso tempo conservando e difendendo le proprie radici culturali e religiose. L'esempio del Regno Unito sembra proporsi come quello più vicino all'esperienza americana, caratterizzato, quest'ultimo, da una esclusione dell'esposizione di qualsiasi simbolo religioso sul piano delle istituzioni pubbliche, come applicazione della *Establishment Clause* che proibisce la promozione di qualsiasi religione da parte dello Stato. Tutto ciò fa riflettere, anche perché, proprio sulla moneta degli Stati Uniti c'è scritto "In God we trust", ovvero crediamo in Dio. È molto difficile – è stato osservato – separare la dimensione culturale da quella religiosa di un Paese e qualora ciò avvenga risulta facile cadere in una sorta di incoerenza.

Sul tema sono intervenuti autorevoli studiosi come Diarmuid F. O'Scannlain (U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit), Sophie C. van Bijsterveld (Tilburg University, School of Humanities), Paolo Cavana (Lumsa) e lo stesso Mark L. Movsesian. Sicuramente Stati Uniti ed Europa presentano profonde differenze: i primi sono considerati come il re-





Silvio Ferrari



Thomas C. Berg



Carlo Cardia



Marc O. De Girolami



Eduardo Gianfrancesco



Angelo Rinella



Paolo Cavana

gno delle libertà in cui lo Stato assume un ruolo di garante; la seconda, regno dei diritti, in cui lo Stato, invece, è l'emblema della sovranità. Di conseguenza appare chiaro che il problema in esame negli Stati Uniti emerge solo con riferimento alla sfera pubblica, mentre in Europa anche e soprattutto in quella privata. Molto seguita anche la sessione su "Il caso Lautsi e il margine di apprezzamento" (vedi scheda a parte) di cui hanno discusso – rispondendo anche alle domande del pubblico – Marc O. De Girolami, Monica Lugato e W. Cole Durham Jr della Brighton Young University, Law School.

Il *fil rouge* che ha legato tutti gli interventi delle tre sessioni, e che può rappresentare una ragionevole linea guida con la quale la problematica do-

vrebbe essere affrontata è il considerare che ogni Paese possiede una sua storia e cultura che lo caratterizzano e lo indirizzano nelle scelte di organizzazione di vita sociale. Lo Stato stesso è orgoglioso di tale patrimonio e si assume il compito di tutelarlo: le forme e i modi di tale tutela nel rispetto delle libertà di tutti sono quello che va cercato.



## IL CASO LAUTSI

In Italia il caso più conflittuale rispetto all'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici è stato sicuramente la sentenza Lautsi versus Repubblica italiana. Nel 2002 la signora Soile Tuulikki Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, richiese al consiglio d'istituto della scuola media "Vittorino da Feltre" di Abano Terme (Pd), dove erano iscritti i figli, di rimuovere il crocifisso dalle aule. La richiesta fu rifiutata e la signora si rivolse al tribunale competente, cioè il Tar del Veneto, che nel 2004, valutando non infondate le ragioni della Sig.ra Lautsi, decise di sollevare questione "di legittimità costituzionale" e di sospendere il giudizio per interpellare la Corte Costituzionale.

La Corte, con un parere del 2004, si disse non competente a discutere il caso, dicendo che il Tar aveva sbagliato a chiedere un pronunciamento di legittimità, in quanto non vi è alcuna legge che imponga il crocifisso, bensì una disposizione amministrativa che riprende un datato regio decreto.

Nel 2005 il Tar del Veneto rigettò il ricorso della signora Lautsi, sostenendo tra le altre cose che "nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale".

L'anno dopo (13 aprile del 2006) anche il Consiglio di Stato si pronunciò in favore dell'esposizione del crocifisso. Il caso si spostò in contesto europeo con il ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo. La sentenza Cedu sul caso Lautsi versus Italia del 3 novembre 2009 stabilì che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è "una violazione del diritto dei genitori a educare i figli secondo le loro convinzioni e del diritto degli alunni alla libertà di religione". Non avendo il potere di imporre la rimozione dei crocifissi dalle scuole italiane ed europee, la Corte condannò l'Italia a risarcire 5.000 euro alla ricorrente per danni morali.

La successiva sentenza definitiva (18 marzo 2011) ha poi ribaltato la sentenza di primo grado. La Cedu ha accettato la tesi in base alla quale non sussistono elementi che provino l'eventuale influenza sugli alunni dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. La decisione è stata approvata con 15 voti favorevoli e due contrari. Il dibattito però resta aperto.